



## COMUNE DI CASTEL DI IUDICA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA



POLIZIA MUNICIPALE  
AGRICOLTURA - ZOOTECNIA - TRASPORTI  
TEL-FAX 095661036 - CELLULARE 3351240103 - C.F. 82001990876 - P.IVA 01978050878  
poliziamunicipale@comune.casteldiudica.ct.it - poliziamunicipale@pec.comune.casteldiudica.it

OGGETTO: ordinanza di sequestro cautelativo sanitario ed adozione di misure sanitarie per sospetto TSE (scrapie). Allevamento ovi-caprino codice aziendale IT013CT334, di proprietà di B G nato a il e residente a Via n. e B S nato a il e residente a in Via n.

ORDINANZA N. 20 DEL 11/07/2018

IL SINDACO

VISTA la comunicazione prot. 780 del 03/10/2018, del Servizio Veterinario della ASP CATANIA- Distretto di Palagonia, con la quale si chiede l'emanazione di ordinanza di sequestro CAUTELATIVO di n. 2 capi caprini, dell'allevamento sito in contrada Franchetto con codice aziendale IT013CT334, di proprietà dei Sigg.ri B G nato a il e residente a in Via n. e B S nato a il e residente a in Via n.;

VISTO il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive modifiche;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320;

VISTA la legge 23/01/1968, n. 34 e successive modifiche concernente le malattie esotiche;

VISTA la L.R. 08/07/1985, n. 15;

VISTA la legge 02/06/1988, n. 218 in materia di indennizzi ed il D.M. 20/07/1989, n. 298 recante il regolamento di attuazione della predetta legge successivamente modificata con D.M. n.587 del 19/08/1996;

VISTA l.O.M. 10/05/1991 "Norme per la profilassi di malattie animali";

VISTO il D.M. 04/08/1997 recante misure integrative alla profilassi della Scrapie;

VISTA l.O.M. 26/03/1998, recante misure supplementari in allevamenti colpiti da Scrapie;

VISTO il D.M. 08/04/1999 "Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini";

VISTO il Regolamento CEE 999/2001 e successive modifiche recante disposizioni per la prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO il Regolamento UE n. 630/2013 della Commissione del 28/06/2013 che modifica gli allegati del Regolamento CEE n. 999/2001;

VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 sul nuovo ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO il Regolamento CEE n. 260/2003 del 12/02/2003;

VISTO il Regolamento CEE n. 1492/2004 del 22/08/2004;

RITENUTO urgente e necessario adottare i provvedimenti atti a contrastare il diffondersi della malattia;

VISTA la nota prot. n. D.G.S.A.F. 0018184-p del 24/09/2013 del Ministero della Salute con oggetto "TSE- regolamento 630/2013/Ce del 28/06/2013 che modifica gli allegati del regolamento n. 999/2001 in cui sono previsti le misure da adottare in presenza di sospetto di TSE al test rapido positivo in attesa della conferma da parte del CEA sino ad accertamento diagnostico negativo per la BSE";

In attesa della conferma del Centro di Referenza Nazionale per le encefalopatie animali e dell'Istituto Superiore di Sanità;

VISTO il rapporto di prova dello IZS della Sicilia al test rapido per TSE n.8943-8950 del 28/09/2018, con la quale certifica la positività del campione identificato IT087000206315-IT087000206166, proveniente dall'allevamento dei Sig.ri B G e S , cod. az. IT 013CT334;

### ORDINA

1. Per le motivazioni in premessa il sequestro dell'allevamento ovi-caprino sito in contrada Franchetto del comune di Castel di Iudica, di proprietà di B G nato a il e residente a in Via n. e B S nato a il e residente a in Via n. codice aziendale 013CT334, costituito alla data odierna di n. 499 capi ovini; n.82 capi caprini; n. 50 agnelli e n. 8 capretti;

2. L'isolamento di eventuali animali sospetti dagli animali sani e custodia da parte del detentore degli animali morti in attesa di ulteriori provvedimenti;


3. In caso di parti che avvengano nel periodo intercorrente tra la comunicazione ufficiale di sospetto e l'esito delle indagini di laboratorio, la distruzione delle placente e la disinfezione delle aree destinate ai parti con ipoclorito di sodio al 2%;
4. I provvedimenti di cui al punto 1) vengono revocati qualora gli esami diagnostici effettuati siano esito negativo per Scrapie;
5. Il divieto di uscire dall'azienda di ogni genere di alimenti per animali, di utensili, di oggetti e altri materiali che possono essere veicolo di trasmissione della malattia;
6. Il permesso di entrata e di uscita dall'azienda soltanto alle persone autorizzate dall'autorità sanitaria competente;
7. Il divieto di abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
8. Il divieto di spostamento degli ovini e caprini presenti in allevamento;
9. Il sequestro in azienda del latte e/o dei prodotti lattiero-caseari dell'azienda trasformati in attesa di esclusione del TSE; gli stessi devono essere stoccati in azienda e collocati in area ben definita o struttura adibita all'uopo, identificati ai fini della tracciabilità;
10. I sottoprodotti della trasformazione del latte non possono essere distribuiti sul terreno o avviati in un impianto di biogas o compostaggio se non dopo l'esclusione della BSE;
11. Nel periodo compreso tra la conferma di scrapie classica e quindi l'esclusione BSE, fino all'applicazione delle ulteriori misure sanitarie previste, il latte, i prodotti derivati, nonché i loro sottoprodotti non possono essere utilizzati come mangime per i ruminanti ad eccezione di quelli presenti in questa azienda;
12. Qualora il latte sequestrato non possa essere stoccati in azienda o in maniera da non pregiudicare la futura trasformazione, potrà essere indennizzato ai sensi della Legge n. 218/1988;
13. Di nominare custode dei capi, del latte o dei prodotti lattiero-caseari provenienti dall'azienda posti sotto sequestro, i Sig. B. S. nato il 11/11/1953 e residente a Palagonia, Via C. De Mattei n. 6, e B. S. nato il 10/10/1954 e residente a Palagonia in Via C. De Mattei n. 5, che si assumono ogni responsabilità, ai sensi degli artt. 334 e 335 del Codice Penale, in caso di mancata custodia connessa all'incarico affidatagli.

Il personale di vigilanza ed ispezione del Servizio Veterinario della ASP CATANTA- Distretto di Palagonia, il Comando di Polizia Locale, ciascuno per la propria competenza, sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza che entra subito in vigore. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si intendono richiamate le norme legislative e regolamenti vigenti in materia.

Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art. 264 del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 1934 e successive modifiche e dall'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320 del 1954 e successive modifiche.

Dalla Residenza Municipale li

11 OTT 2018



IL SINDACO  
Ruggero Strano

Reg. Notifiche n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**ATTO DI NOTIFICA**

Il sottoscritto Messo Notificatore di questo Comune, certifica di aver notificato e dato copia della presente ordinanza ai B. S. nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e B. S. nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mediante consegna fatta a mani \_\_\_\_\_

Castel di Iudica li \_\_\_\_\_

Firma per ricevuta

Il Messo Notificatore